



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

44121 - Piazza Saccati 11 - Tel. 0532/202247 - Fax 247134

www.ordinemedicife.it e-mail: info@ordinemedicife.it



Il Presidente

Ferrara 13 gennaio 2010

On.Le Prof. **PARODI** Eolo
Presidente Fond. ENPAM

Ai Sigg. Presidenti OMCeO
LL.II

Oggetto: Contributi INPS e gestione separata
Prot.118/2

Carissimo Presidente e Cari Colleghi,

la situazione venutasi a creare con l'ultima "comunicazione-intimazione" dell'INPS necessita di essere definita una volta per tutte.

La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza del 22 maggio 2008 n. 13218 (che allego), ha esposto, in modo incontrovertibile, che *"..i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l'Inps di cui alla L.n.335 del 1995,art.2, comma 26,....."*.

Non mi pare vi siano margini di interpretazione né di "trattativa".

L'ENPAM e/o gli Ordini hanno il diritto-dovere, di evidenziare la situazione in ogni sede, nessuna esclusa, iniziando a porre un freno a richieste, interventi e/o dichiarazioni di persone fisiche e giuridiche che, in primis, non hanno ben chiara la normativa esistente, ed in generale hanno il vezzo di alimentare un clima di incertezza e confusione indicativi di mancanza di buon senso.

A questo punto mi chiedo e Vi chiedo: ma i Colleghi in formazione specialistica perché debbono versare i loro contributi alla Gestione separata dell'INPS?, e le Colleghe entrate in gravidanza durante il corso di Specializzazione, da chi riceveranno l'indennità di maternità considerato che i contributi sono stati versati all'INPS?

Se chi gestisce la "cosa pubblica" è in stato "confusionale", i Medici, e in particolare coloro che li rappresentano, hanno il dovere di intervenire.

Cordiali saluti

Cassazione

**Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 22.05.2008 n.
13218**

**Previdenza, guide turistiche, gestione commercianti,
attività professionale**

La Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.3.1999, S.L. adì il Pretore di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, e premesso che:

- con domanda in data 30.4.96 aveva chiesto di essere iscritta alla Gestione separata lavoratori autonomi di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26;
- l'Inps aveva accolto la domanda e le aveva inviato i bollettini per i versamenti, effettuati regolarmente;
- in data 9.4.98 aveva ricevuto dall'Inps un bollettino per il versamento dei contributi per gli anni 1996, 1997 e 1998, per un importo totale di L. 9.718.444, ritenendola appartenente alla Gestione commercianti;

ciò premesso, affermò il suo diritto a rimanere iscritta alla Gestione separata lavoratori autonomi e non alla Gestione commercianti, non essendo titolare di impresa.

Sulla resistenza dell'Inps, il Giudice adito accolse la domanda.

Proposta impugnazione da parte dell'Inps, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 14.9-30.11.2004, rigettò il gravame. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne, dopo minuziosa disamina della legislazione applicabile alla fattispecie, che l'iscrizione delle guide turistiche alla Gestione commercianti richiede lo svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale, ciò che l'Inps, che ne era onerato, non aveva dimostrato riguardo alla S..

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico complesso motivo.

S.L. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 3, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 205, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 2. Sotto un primo profilo, sostenendo l'erroneità della soluzione adottata dalla Corte territoriale, l'Istituto osserva che la L. n. 613 del 1966, art. 1, garantiva la tutela previdenziale ai soggetti che usufruivano dell'assicurazione contro le malattie purchè esercitassero attività commerciali e turistiche nella qualità di titolari o gestori di impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio; tale norma era stata però sostituita dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, che, ai fini dell'assicurazione contro le malattie, aveva stabilito l'obbligo dell'iscrizione non solo per coloro che svolgevano attività di impresa, ma anche per coloro che svolgevano l'attività di guida turistica, in tal modo equiparando de iure queste ultime agli imprenditori.

Tale essendo il quadro normativo al momento dell'emanazione della L. n. 662 del 1996, non poteva ritenersi avvenuta la tacita abrogazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 3, posto che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, aveva abrogato espressamente solo la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1 citato.

2.1 Osserva il Collegio che quest'ultimo assunto non è condivisibile neppure sotto il profilo strettamente letterale; infatti la L. n. 160 del 1975, art. 29, testualmente recita: "La L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, nel testo modificato dalla L. 25 novembre 1971, n. 1088, art. 1 è sostituito dal seguente:..."; ne consegue che, abrogando espressamente quello che, indubbiamente, è la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ha abrogato l'intera disposizione sostitutiva della L. n. 1397 del 1960, art. 1 e successive modifiche.

2.2 Un tanto premesso, deve ulteriormente considerarsi che la questione all'esame è già stata oggetto di reiterata disamina da parte di questa Corte (cfr, Cass., nn. 14069/2006; 3622/2007; 11634/2007), conclusasi in senso contrario all'opzione ermeneutica sostenuta dal ricorrente principale.

Deve infatti considerarsi che il previgente quadro normativo venne modificato a seguito della introduzione di una specifica gestione assicurativa per i lavoratori autonomi in forza della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1..." (D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni). Quest'ultima disposizione di legge stabilisce a sua volta che "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo 6^a....", e cioè diverse dalle attività d'impresa.

Con l'entrata in vigore di questa disposizione, si pose dunque il problema di precisare quali fossero le categorie dei lavoratori autonomi, fra quelle già ivi inserite dalla L. n. 160 del 1975, che dovevano continuare ad essere iscritte all'assicurazione commercianti e quali di esse dovevano invece transitare nella nuova gestione di cui alla L. n. 335 del 1995.

Anche a tal fine fu emanata la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, ha statuito: "A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti".

Con detta disposizione la gestione assicurazione commercianti, da una parte, è stata ampliata con l'inclusione di alcuni lavoratori autonomi, appartenenti al settore terziario, ossia gli addetti al commercio, al turismo e all'intermediazione e prestazione di servizi, che operano al di fuori di una struttura imprenditoriale, i quali prima erano esclusi da questa gestione proprio per mancanza di una organizzazione imprenditoriale.

Dall'altra parte, dalla medesima gestione commercianti sono stati invece espressamente esclusi i professionisti e gli artisti, che devono essere assicurati presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.

Dal combinato disposto di queste norme consegue, per quanto interessa la presente fattispecie, che gli addetti al settore turismo che operano come lavoratori autonomi, anche se non gestiscono una struttura imprenditoriale, vanno assicurati alla Gestione commercianti, a meno che non operino come professionisti, nel qual caso vengono assicurati nella Gestione autonoma di cui alla L. n. 335 del 1995.

Lo conferma la già citata L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 205, il quale recita: "Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitano le attività di cui alla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 11; ossia dalla legge quadro per il turismo, che all'art. 11 inserisce, tra le "attività professionali, quella di "guida turistica", prescrivendo un accesso selezionato alla professione, giacchè le regioni sono tenute all'accertamento del possesso, in capo ai richiedenti, di specifiche capacità professionali, quali, "oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione".

L'attività di guida turistica ha quindi un innegabile contenuto professionale, che determina la sua inclusione nella gestione separata ove si inseriscono i titolari di redditi di carattere professionale, ai sensi del surricordato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49.

E, del resto, la L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 5, espressamente ricomprende fra le "professioni turistiche" anche i "servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti" e,

seppure non applicabile alla fattispecie ratione temporis, risulta per tale parte indubbiamente ricognitiva di un dato già riferito all'ordinamento.

3. Sotto un secondo profilo, il ricorrente assume che le guide turistiche non potevano essere considerate professionisti stricto sensu, in quanto sprovviste del relativo Albo.

3.1 Osserva il Collegio, condividendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., nn. 3622/2007; 11634/2007, citate), che tale tesi non considera che i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma nella gestione di cui al precedente comma 25.

La L. n. 335 del 1995 ha infatti agito con due diverse disposizioni:

- da un lato, con la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi; si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale; in attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 2, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti; **pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu, secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la Gestione separata presso Inps;** - dall'altro, con la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, tale gestione separata è stata invece prevista per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale.

Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l'Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale.

4. Per le suesposte considerazioni il ricorso va quindi rigettato.

5. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e considerato altresì che le surricordate pronunce di questa Corte sono di epoca successiva alla presentazione del ricorso, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008.